



Comune di Prato
Servizio Immigrazione Politiche Tempi Spazi e Pari Opportunità

ALLEGATO 1
SPECIFICHE TECNICHE

per l'individuazione di un soggetto partner e gestore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai R.A.R.U. (Richiedenti Asilo, Rifugiati e Umanitari) nell'ambito del progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.)

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto del presente allegato è la descrizione dei servizi di accoglienza integrata, specificati nel seguente comma quattro, da realizzare nell'ambito del progetto territoriale di Prato aderente allo S.P.R.A.R., a decorrere presumibilmente dal mese di gennaio 2011.
2. La convenzione avrà durata triennale – dall'1.1.2011 al 31.12.2013 – ed è eventualmente rinnovabile per ulteriori 24/36 mesi esclusivamente su indicazione del Ministero dell'Interno.
3. La convenzione sarà stipulata nella forma del contratto aperto, che non impegna il Comune di Prato al trasferimento dell'importo complessivo presunto, indicato in sede di selezione. Entro i limiti di spesa relativi all'importo presunto spetta, pertanto, all'Amministrazione Comunale (d'ora in poi, per brevità A.C.), di concerto con i comuni di cui all'art. 2.1 del bando di gara, stabilire, secondo una valutazione discrezionale del fabbisogno, le modalità di realizzazione delle attività del progetto. Per tale motivo, il soggetto partner nulla potrà pretendere dall'A.C. oltre al trasferimento dei fondi per le attività del progetto, realizzate alle condizioni pattuite.
4. La convenzione ha per oggetto le seguenti attività:

A. SERVIZI DI ACCOGLIENZA

A.1 – strutture di accoglienza: reperimento, organizzazione e gestione degli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari.

Il soggetto partner ha l'obbligo di:

- reperire civili abitazioni da adibire all'accoglienza dei R.A.R.U. nei territori degli enti locali di cui all'art. 2.1 del bando di gara nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 2 del presente allegato;
- reperire le strutture di accoglienza prediligendo quelle ubicate nei centri abitati oppure, se in prossimità degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato;
- rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;
- predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili che si intendono accogliere;
- predisporre un "regolamento" interno all'abitazione e un "contratto di accoglienza" individuale, così come previsti dal "Manuale operativo" curato dal Servizio centrale (disponibile sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>).

A.2 – condizioni materiali di accoglienza: vitto, vestiario e biancheria, *pocket money* mensile; realizzazione di attività di accompagnamento sociale, finalizzate alla conoscenza del territorio e all'effettivo accesso ai servizi locali, fra i quali l'assistenza socio-sanitaria.

Il soggetto partner ha l'obbligo di:

- accompagnare i beneficiari nella fase di insediamento abitativo;
- garantire il vitto e, ove possibile, soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente nel rispetto delle esigenze individuali;
- erogare *pocket money* secondo le modalità stabilite dal Manuale operativo;
- facilitare ai beneficiari l'accesso e la fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale operativo;
- garantire l'assistenza sanitaria, la presa in carico dei beneficiari e la tutela della loro salute;
- garantire l'inserimento scolastico dei minori;

- garantire l'iscrizione ai corsi di alfabetizzazione, apprendimento e/o consolidamento della lingua italiana L2 e monitorarne la frequenza;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.).

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub A.1) sopra descritti sono ammissibili le spese relative all'adeguamento e alla gestione delle abitazione, quali canoni di locazione, incluse cauzioni e registrazioni dei contratti, spese di condominio; utenze (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento); opere di manutenzione ordinaria; eventuale ristrutturazione delle strutture destinate all'ospitalità dei beneficiari; pulizia delle strutture. Sono altresì incluse nel servizio di accoglienza sub A.1) le spese relative all'acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici.

Si precisa che per l'erogazione del servizio sub A.2) sopra descritto sono ammissibili le spese generali relative all'assistenza degli beneficiari, quali vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico; fornitura di effetti lettereschi; spese per la salute; spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento dei beneficiari; spese per la scolarizzazione e l'alfabetizzazione; erogazione *pocket money*.

B. SERVIZI DI INTEGRAZIONE

B.1 – formazione e inserimento lavorativo: accesso e frequenza ai corsi di educazione per gli adulti; rivalutazione del *background* dei beneficiari ed identificazione delle aspettative; orientamento e accompagnamento alla formazione e riqualificazione professionale; orientamento ai servizi per l'impiego e accompagnamento all'inserimento lavorativo.

Il soggetto partner ha l'obbligo di:

- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di educazione per gli adulti;
- predisporre strumenti volti alla rivalutazione del proprio *background* e all'identificazione delle proprie aspettative (*curriculum vitae*, bilancio di competenze, etc.);
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) e facilitarne l'accesso, al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare l'accesso all'istruzione scolastica e universitaria;
- facilitare l'orientamento e l'accompagnamento alla procedura di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e della certificazione delle competenze;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc.).

B.2 – ricerca di soluzioni abitative: azioni di promozione e supporto nella ricerca di soluzioni abitative autonome.

Il soggetto partner ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto e eventuale mediazione tra beneficiari e locatori/proprietari.

B.3 – strumenti di inclusione sociale: realizzazione di attività di animazione socio-culturale; costruzione/consolidamento della rete territoriale di sostegno al progetto;

Il soggetto partner ha l'obbligo di:

- promuovere e facilitare la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni di rifiuto o di isolamento dei beneficiari;
- promuovere e facilitare la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc);
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub B.1) sopra descritti sono ammissibili le spese relative all'attivazione di corsi di formazione professionale, percorsi di inserimento lavorativo con borse lavoro e tirocini formativi.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub B.2) sopra descritti sono ammissibili le spese per l'acquisto di arredi per gli alloggi dei beneficiari in uscita dal progetto, per l'erogazione di contributi alloggio ed interventi volti ad agevolare la sistemazione alloggiativa dei beneficiari.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub B.3) sopra descritti sono ammissibili le spese generali relative ad ulteriori altre interventi finalizzati al consolidamento del percorso di integrazione dei beneficiari.

C. SERVIZI DI TUTELA

C.1 - Tutela legale: orientamento e accompagnamento alle procedure di protezione internazionale; orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di asilo; informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare nonché supporto e assistenza nell'espletamento della procedura; orientamento e accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative.

Il soggetto partner ha l'obbligo di garantire, nei confronti dei beneficiari, nonché degli enti e altre istituzioni partner del progetto:

- l'orientamento e l'accompagnamento alle procedure di protezione internazionale;
- l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana in materia di immigrazione;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative, ivi compresa la consulenza specialistica, il monitoraggio delle procedure di protezione internazionale, nonché l'accesso presso i competenti uffici territoriali (Questura, Prefettura – UTG);
- servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.

Il soggetto partner ha l'obbligo di garantire – al fine dell'espletamento del servizio sub C.1) – la presenza di un esperto legale/avvocato per almeno 2 ore settimanali presso gli uffici del Servizio Immigrazione Politiche Tempi Spazi e Pari Opportunità del Comune di Prato.

C.2 - Tutela psico-socio-sanitaria: attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario; attivazione sostegno psico-sociale sulla base delle specifiche esigenze dei beneficiari; orientamento, informazione e accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza.

Il soggetto partner ha l'obbligo di:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario;

- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- nel caso di soggetti vulnerabili, garantire l'attivazione di interventi psico-socio-sanitari specifici con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati.

C.3 – Attività di mediazione linguistico-culturale: attività finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura burocratica, linguistica e sociale; facilitazione dei percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale; facilitazione nell'espletamento dei servizi di tutela.

Le attività di cui ai punti A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, C.1 e C.2 previste dal presente allegato devono essere svolte da operatori con le conoscenze necessarie ad espletare le attività indicate, con l'ausilio – laddove necessario – di mediatori con specifiche competenze linguistiche al fine di garantire l'efficacia del servizio, salvo diversa disposizione dell'A.C.

Il soggetto partner ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di:

- favorire l'accoglienza e l'inserimento dei beneficiari nelle strutture;
- favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale;
- agevolare l'espletamento dei servizi di tutela e facilitare la collaborazione con gli attori istituzionali del territorio.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub C.1) sopra descritti sono ammissibili le spese relative a consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub C.2) sopra descritti sono ammissibili le spese relative a consulenze occasionali per orientamento, assistenza sociale e supporto psico-socio-sanitario.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub C.3) sopra descritti sono ammissibili le spese relative a consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale.

D. SPESE PER IL PERSONALE

1. Il soggetto partner si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti.
2. Il soggetto partner assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con il Comune di Prato, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di selezione.
3. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione della convenzione.
4. Il soggetto partner si impegna altresì a:
 - A. attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dall'A.C. con proprie disposizioni e delle modalità attuative dei servizi stessi così come definiti in regolamenti e norme di uso;
 - B. attenersi alle disposizioni impartite dall'A.C. nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione, e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati;
 - C. comunicare all'A.C., in seguito all'individuazione, i nominativi degli operatori impiegati, indicati in sede di selezione, nonché a trasmettere copia dei relativi *curricula vitae*;
 - D. sostituire tempestivamente anche il personale che, ad insindacabile giudizio dell'A.C. e su

richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;

- E. non sostituire il personale indicato in sede di selezione (i cui nominativi sono comunicati all'A.C.), che ha costituito valutazione ai fini dell'individuazione, senza giustificato motivo, che deve essere comunicato all'A.C.;
 - F. nel caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, a sottoporre il nominativo del nuovo operatore al responsabile del Servizio Immigrazione Politiche Tempi Spazi e Pari Opportunità che deve approvare per iscritto il nominativo proposto;
 - G. garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto ed ad assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
 - H. garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando necessario, anche su richiesta dell'A.C.;
 - I. presentare, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) all'A.C., stabilendo che si procederà alla dichiarazione di decadenza del partenariato nel caso in cui il soggetto partner non trasmetta la dichiarazione di regolarità contributiva nei termini assegnati o nel caso in cui lo stesso non risulti in regola con i versamenti contributivi.
5. Il soggetto partner si impegna inoltre a designare e a comunicare all'A.C. il nominativo dell'operatore referente del progetto, nonché a trasmettere copia del relativo *curriculum vitae*.
Il referente, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, dovrà curare tutti i rapporti con l'A.C. nel rispetto di quanto previsto nel presente allegato 1 a carico del soggetto partner e di quanto indicato in sede di selezione.
Il referente dovrà assicurare contatti periodici, almeno mensili, con l'A.C. sull'andamento dei servizi erogati nell'ambito del progetto.

Si precisa che nella voce sub D) devono essere inserite le spese relative al costo lordo del personale stabilmente impiegato, subordinato e parasubordinato, quali operatori sociali e/o altre figure professionali (personale direttivo e/o amministrativo).

E. ALTRE SPESE E COSTI INDIRETTI

Sono ammissibili le spese non ricomprese nelle precedenti categorie, quali spese per incontri nazionali, convegni, trasporto pubblico a favore del personale; altre spese relative al personale (es. costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.); altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno); altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (es. spese per fidejussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente locale al soggetto partner, altro etc.); spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale; spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale); spese di cancelleria; spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del progetto.

ART. 2 – STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

1. Il soggetto partner deve avere la disponibilità giuridica riconducibile ad un titolo derivante da accordo scritto/contratto di unità immobiliari per civili abitazioni da adibire esclusivamente all'accoglienza di 45 R.A.R.U. del progetto territoriale di Prato.

2. Il soggetto partner dovrà garantire che i proprietari delle abitazioni non abbiano subito condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che comunque non si trovi in alcuna altra situazione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

3. I beneficiari del progetto dovranno essere ospitati nelle abitazioni, secondo la seguente ripartizione, salvo diversa indicazione fornita dall'A.C. e/o a richiesta del Ministero dell'Interno:

COMUNE	N. ALLOGGI	N. POSTI	TIPOLOGIA BENEFICIARI
Prato	1	6 ¹	donne singole/nuclei monoparentali con figli/donne singole in gravidanza
	1	6	uomini singoli
	1	5	nuclei familiari con o senza figli
Bagno a Ripoli (FI)	1	6	uomini singoli
Carmignano (PO)	1	6	uomini singoli
Poggio a Caiano (PO)	1	7	uomini singoli
San Casciano in VDP (FI)	1	5	uomini singoli e nuclei familiari
Vaiano (PO)	1	4	uomini singoli
TOTALE	8	45	

ART. 3 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

1. Il soggetto partner, in stretta collaborazione con l'A.C., provvede all'attivazione dei servizi di cui all'art. 1, comma 4 del presente allegato. L'A.C. ha facoltà di richiedere al soggetto selezionato prestazioni aggiuntive, dietro relativo compenso, come individuato nel piano dei costi presentato in sede di candidatura.

L'A.C. si impegna a definire i requisiti di ingresso dei soggetti beneficiari del progetto in collaborazione con il soggetto partner.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, il soggetto partner si impegna a dare attuazione al progetto secondo quanto indicato nel modello B – Relazione Tecnica e *abstract* di progetto presentato in sede di selezione, tenendo conto delle esigenze e delle specifiche modalità di realizzazione da concordarsi con l'A.C.

3. Al soggetto partner saranno trasferite le risorse per la realizzazione delle attività del progetto di cui all'art. 1 comma 4, sulla base delle attività svolte e/o delle prestazioni effettivamente rese dagli operatori come determinato in sede di candidatura.

Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l'articolazione oraria e temporale più funzionale alla realizzazione del progetto, così come concordato con l'A.C.

4. L'Amministrazione si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi di cui all'art. 1 comma 4 del presente allegato. Di conseguenza, il trasferimento delle risorse finanziarie al gestore potrà subire modificazioni.

ART. 4 – ATTIVITA' AGGIUNTIVE CON ONERI A CARICO DEL SOGGETTO PARTNER E GESTORE

1. Sono comprese nella gestione le seguenti attività, sulla base di quanto indicato in sede di selezione:

A) Progetti per la richiesta di finanziamenti regionali, nazionali e della comunità europea in materia di immigrazione, asilo e/o intercultura.

Il soggetto partner si impegna a predisporre progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli interventi, da strutturare con specifico riferimento al contesto territoriale di azione.

B) Realizzazione di attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale e produzione di materiale informativo;

Il soggetto partner si impegna a realizzare attività di sensibilizzazione e promozione del progetto.

¹ Di cui 4 posti riservati a categorie vulnerabili (nuclei monoparentali con figli/donne singole in gravidanza).

Si precisa che tutte le forme pubblicitarie delle attività del progetto (quali brochure, video, fogli informativi, inviti, comunicati ecc.) dovranno avere una veste grafica coordinata, saranno sottoposte alla preventiva approvazione dell'A.C. e realizzate a cura e spese del soggetto partner e gestore.

In ogni caso dovranno riportare il logo ufficiale del Comune di Prato, dello S.P.R.A.R. e/o di altri soggetti da esso segnalati. La spedizione del materiale pubblicitario sarà a carico dell'A.C.; la progettazione del materiale (veste grafica, contenuto, eventuali traduzioni ecc.) la stampa e la distribuzione (se diversa dalla spedizione postale) saranno a carico del soggetto partner e gestore.

2. Le attività di cui al precedente comma si svolgeranno con le modalità dichiarate in sede di selezione.

3. Il soggetto gestore si impegna a svolgere le predette attività di cui alle lettere A) e B), senza alcun compenso aggiuntivo a quello previsto per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 comma 4 del presente allegato.

ART. 5 – RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO PARTNER

1. Il soggetto partner è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente allegato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto del lavoro.

2. Il soggetto partner ha l'obbligo di fornire all'A.C., se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.

3. Il soggetto partner è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità del soggetto partner medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto.

4. In ogni caso il soggetto partner dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni od oggetti e alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture di accoglienza deteriorate.

5. Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il soggetto partner deve darne tempestiva comunicazione all'A.C. e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO PARTNER

1. Gli obblighi del partner sono i seguenti:

A. rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi definite dall'A.C.;

B. attivarsi nella sorveglianza degli utenti per evitare danni a beni ed opere;

C. impegnarsi a svolgere direttamente tutte le attività di cui agli artt. 1, 3 e 4 del presente allegato;

D. operare in accordo con l'A.C., provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto;

E. effettuare i controlli di qualità così come dichiarato in sede di selezione;

F. attenersi alle disposizioni impartite dall'A.C. nell'espletamento delle attività, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del progetto;

G. attuare le direttive impartite dall'A.C. finalizzate ad una migliore realizzazione del progetto, funzionamento o altrimenti di indirizzo politico amministrativo impartite dagli organi deliberativi;

H. rispettare ed assicurare il rispetto degli *standard* qualitativi nonché il rispetto dei regolamenti, degli atti dell'A.C. e della carta dei servizi ove emanata;

I. garantire la gestione delle strutture di accoglienza con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte degli utenti, e ove essi si verificano, disporre l'immediata e adeguata riparazione;

- J. attivare approcci partecipativi con gli beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;
- K. produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività del progetto e monitorare i risultati attesi.
- L. assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della legge n. 146/1990, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge";
- M. tutti gli oneri e le attività inerenti la gestione, anche se non espressamente richiamate nel presente allegato.

ART. 7 - SEDE OPERATIVA

1. Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura, il soggetto partner dovrà essere dotato, alla data della domanda di partecipazione, ovvero dovrà impegnarsi a dotarsi entro trenta giorni dalla firma della convenzione, di una sede operativa posta nella provincia di Prato.
2. La sede operativa situata nella provincia di Prato dovrà essere dotata di almeno una *work station* con connessione internet nonché di una linea telefonica/fax.
3. Il soggetto partner dovrà garantire in tale sede la presenza di almeno un proprio operatore al fine di adempiere tempestivamente alle necessità del progetto e ridurre al minimo i tempi di interventi nei confronti dei beneficiari.

ART. 8 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE

1. L'A.C., allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il soggetto partner è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso ai dipendenti e agli amministratori comunali incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche.
2. L'A.C. effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto per verificare la congruenza con i propri programmi ed il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi fissati nei documenti programmatici dell'ente.
3. In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, il soggetto partner definisce gli indicatori di qualità e garantisce il regolare flusso di informazioni all'A.C. con carattere di:
 - a) continuità (rilevazione di flussi di informazione sulla realizzazione delle attività del progetto mediante connessioni informatiche);
 - b) periodicità, con rilevazione di dati complessi organizzati mediante:
 - rapporto semestrale che deve contenere una breve relazione sull'andamento del progetto, la rilevazione degli indicatori e una dichiarazione di aver rispettato le norme in materia di lavoro, infortunistica e previdenziale;
 - servizio di monitoraggio del grado di soddisfazione dei R.A.R.U. ospitati nel progetto attraverso un sintetico questionario concordato con l'A.C., che il soggetto partner si impegna a far compilare agli utenti;
 - c) occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte della A.C. di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti dall'A.C. al soggetto partner nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro gg. 3 dalla ricezione della richiesta.
4. L'A.C. può attivare, con la collaborazione del soggetto partner, verifiche funzionali sul progetto, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento.
5. L'A.C. si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche ulteriori sui servizi di accoglienza integrata rivolti ai R.A.R.U. ospitati nel progetto. Il soggetto partner si impegna ad adeguare,

nell'ambito degli obblighi fissati dal presente allegato, la realizzazione del progetto a quanto eventualmente richiesto.

ART. 9 – SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione ed il subappalto, anche parziale, delle attività oggetto della convenzione di cui all'art. 19 del bando di selezione.

ART. 10 – CORRISPETTIVO

1. Il trasferimento delle risorse al soggetto partner, a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui all'art. 1 comma 4 del presente allegato, corrisponde all'importo indicato nel piano dei costi presentato in sede di selezione.
2. Le modalità e la periodicità con le quali l'A.C. provvederà a trasferire al soggetto partner le risorse finanziarie saranno definite nella convenzione che sarà stipulata tra le parti. Si precisa che il trasferimento delle predette risorse avverrà esclusivamente in seguito all'accreditamento del contributo sul conto di Tesoreria del Comune da parte del Ministero dell'Interno.
3. In ogni caso, l'A.C. si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento della attività del progetto al soggetto partner. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto.
4. L'A.C. potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto partner le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.

ART. 11 – PENALI

1. Ove l'A.C. riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente allegato, provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo lettera raccomandata a/r o fax, indirizzata al legale rappresentante del soggetto partner, invitandolo ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto dal presente allegato.
2. Il soggetto partner potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
Ove, all'esito del procedimento di cui sopra, siano accertate da parte dell'A.C. casi di inadempimento, salvo che non si tratti di casi di forza maggiore, l'A.C. si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla regolare realizzazione delle attività del progetto e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
3. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali sono così determinate:

INADEMPIENZA	PENALE
Mancata o inadeguata riparazione di eventuali beni o opere danneggiate	da € 500,00 in relazione alla gravità del danno
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'A.C. nella realizzazione delle attività del progetto e relativa rendicontazione nei termini indicati dall'A.C.	fino a € 4.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento
Mancata comunicazione dell'organizzazione e della variazione dell'orario di servizio	fino a € 500,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento
Atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico (per ogni infrazione)	€ 500,00

Mancata effettuazione periodica del controllo di qualità	€ 2.000,00
Qualora da ogni indagine o sopralluogo effettuati ai sensi dell'art. 8 emerga uno standard qualitativo non soddisfacente del servizio erogato	€ 2.000,00
Sostituzione del personale senza giustificato motivo	€ 4.000,00
Mancata sostituzione tempestiva del personale non idoneo	€ 100,00 al giorno
Sostituzione o variazione del personale indicato in sede di selezione senza preventiva approvazione dell'A.C.	€ 2.000,00
Mancato rispetto della riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto	€ 500,00
Mancata comunicazione dei nominativi degli operatori impiegati	€ 2.000,00
Per ogni altra inadempienza	€ 500,00

4. Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella precedente tabella saranno raddoppiati.

5. Le penali indicate nel presente articolo e le altre previste nel presente allegato saranno riscosse mediante trattenuta sul corrispettivo da trasferire al soggetto partner.

ART. 12 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. L'A.C. potrà disporre la risoluzione della convenzione, a proprio insindacabile giudizio, a fronte di accertati inadempimenti da parte del soggetto partner. L'accertamento e la contestazione dei seguenti inadempimenti comporterà l'automatica e immediata risoluzione della convenzione:

- a) subappalto anche parziale della realizzazione delle attività di accoglienza integrata previste dal progetto;
- b) tre violazioni in un anno che danno luogo alle penalità di cui all'art. 11 o di altri obblighi previsti nel presente allegato;
- c) mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
- d) mancato svolgimento delle attività di cui agli artt. 1, 3 e 4 del presente allegato;
- e) insolvenza o fallimento del soggetto partner.

2. Nel caso di verifica di responsabilità con dolo o colpa del soggetto partner per danni e/o furti anche di terzi, l'A.C. si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione.

3. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare la realizzazione delle attività del progetto a terzi.

4. Al soggetto partner sarà trasferito l'importo dovuto per le attività realizzate sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità.

5. Qualora il soggetto partner dovesse recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale della stessa, incorre nella perdita della cauzione di cui all'art. 13 del presente allegato che verrà incamerata dall'A.C., salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. All'atto di stipula della convenzione, a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti dell'A.C., il soggetto partner dovrà prestare, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, garanzia fideiussoria, da presentarsi nei tempi previsti dalla legge e secondo una delle seguenti modalità:

- versamento presso la Tesoreria Comunale;
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria; detta fideiussione (o polizza assicurativa) dovrà, pena l'esclusione dalla gara, essere prestata solo da:
 - Istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993;

- Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

L'importo della predetta garanzia fideiussoria sarà ridotto alla metà nel caso in cui il soggetto partner sia in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000.

2. La cauzione deve prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'A.C.

3. La cauzione garantirà il risarcimento di eventuali danni subiti dall'A.C. ed il rimborso delle spese che la stessa dovesse sostenere durante l'applicazione della presente convenzione a causa di inadempienze o cattiva esecuzione della convenzione.

4. Il soggetto partner è obbligato a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'A.C. abbia dovuto avvalersene; in caso di inadempienza la quota potrà essere detratta dagli importi dovuti per la realizzazione delle attività del progetto, previa comunicazione scritta. Nel caso in cui la cauzione risulti insufficiente resta salvo per l'A.C. esperire ogni altra azione risulti necessaria.

5. La somma sarà svincolata al termine della convenzione, previa verifica del corretto svolgimento da parte del soggetto partner degli obblighi derivanti dalla convenzione.

ART. 14 – POLIZZE ASSICURATIVE

1. E' obbligo del soggetto partner adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, degli beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del soggetto partner, intendendosi integralmente sollevata l'A.C. da ogni responsabilità.

2. Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/O), il soggetto partner dovrà inoltre stipulare apposite polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula della convenzione, per un periodo pari alla durata della convenzione stessa:

2.1 per il rischio RCT dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti dell'A.C. per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del progetto.

Il Comune di Prato e gli altri enti aderenti al progetto territoriale sono da considerarsi tra il novero dei Terzi.

Il massimale richiesto per tale copertura dovrà essere non inferiore ad Euro 1.000.000,00 e anche il massimale per la RCO dovrà essere non inferiore ad Euro 1.000.000,00.

ART. 15 – SPESE

1. La stipula della convenzione avverrà con scrittura privata nei termini stabiliti dall'A.C. e sarà comunicata al soggetto partner con apposita convocazione. All'atto di stipula dovrà essere costituita cauzione definitiva di cui all'art. 13 del presente allegato e dovranno essere presentate le polizze assicurative indicate all'art. 14 del medesimo allegato.

2. Tutte le spese di bollo, registro o altri oneri fiscali connessi alla convenzione, sono a carico del soggetto partner.

ART. 16 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE

1. In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Prato. Nelle more della definizione della controversia, il soggetto partner non può esimersi dal continuare le sue prestazioni e deve assicurare la perfetta regolarità dell'espletamento delle attività del progetto.

2. E' escluso il deferimento ad arbitri.

ALLEGATO 2

DOTAZIONE DI PERSONALE IN FORZA AL PRECEDENTE GESTORE

	QUALIFICA	SCADENZA CONTRATTO	TIPOLOGIA CONTRATTO	
1	operatore referente dell'intero progetto territoriale	31/12/2010	co.co.pro.	diploma di scuola superiore, operatore servizi sociali con qualifica professionale, 11 anni di esperienza nel settore asilo
2	operatore del progetto referente di 2 strutture	31/12/2010	co.co.pro.	diploma di scuola superiore, mediatore linguistico, madrelingua araba, 5 anni di esperienza nel settore asilo
3	operatore di progetto referente di 2 strutture	31/12/2010	co.co.pro.	diploma di scuola superiore, qualifica di tecnico per la gestione dei servizi al lavoro, 9 anni di esperienza nel settore asilo
4	operatore di progetto referente di 2 strutture	31/12/2010	co.co.pro.	diploma di scuola superiore, laureanda in Scienze Politiche, 7 anni di esperienza nel settore asilo
5	operatore di progetto referente di 1 struttura	31/12/2010	co.co.pro.	master in scienze della formazione (inclusione di rifugiati), laurea in Relazioni Pubbliche, 6 anni di esperienza nel settore asilo
6	operatore di progetto referente di 1 struttura	31/12/2010	co.co.pro.	diploma di scuola superiore, mediatore linguistico culturale, madrelingua tigrino, 1 anno di esperienza nel settore asilo
7	operatore referente amministrativo e finanziario	31/12/2010	co.co.pro.	master in amministrazione d'impresa, laurea in scienze politiche, corso di alta formazione politiche territoriali per lo sviluppo sociale, 8 anni di esperienza nel settore asilo

Il Responsabile del Procedimento

dott.ssa Giulia Martini

Il Dirigente dell'Area Amministrativa e Servizi Socio-Educativi

dott.ssa Donatella Palmieri